

I PROTOCOLLI FATCA E OCSE E LA **FINE DEL SEGRETO BANCARIO** **INTERNAZIONALE**

Dott. Enrico Povolo – 9 Ottobre 2014

I PRESUPPOSTI

- I presupposti per questa azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale sono sorti negli USA verso la fine del 2008 a seguito della crisi finanziaria.
- In quella circostanza i tecnici dell'IRS (INTERNAL REVENUE SERVICE) americano hanno calcolato in circa 100 MILIARDI DI DOLLARI la somma ANNUA di imposte non pagate da cittadini americani al Fisco USA.

EVASIONE DI TIPO FINANZIARIO

- Tale evasione è fondamentale di tipo finanziario: un cittadino americano detiene partecipazioni e titoli americani tramite una complessa sequenza di quote in Fondi d'Investimenti, Trusts ed Hedge Funds residenti al di fuori degli USA.
- I rendimenti dei titoli americani (dividendi ed interessi) transitano lungo la catena finanziaria senza far scattare la tassazione a titolo personale del cittadino americano, che si trova poi le relative disponibilità in un istituto finanziario che lo tutela col segreto bancario.

IL FATCA

- Per contrastare tale fenomeno, nel 2010 il Congresso Americano approva nel 2010 il FATCA.
- FATCA sta per:

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT

- È una legge rivolta alle Istituzioni Finanziarie Straniere (Foreign Financial Institution – FFI).
- Ha l'obiettivo di disincentivare l'evasione fiscale offshore da parte di cittadini americani richiedendo una serie di informazioni alle FFI.

PERCHÉ CI INTERESSA IL FATCA?

- Il FATCA è importante per noi perché:
 - Ha modificato completamente la strategia degli intermediari finanziari di tutto il mondo, che si sono trovati obbligati ad accettare questo protocollo se volevano trattare il mercato finanziario USA.
 - Ciò ha fatto saltare il SEGRETO BANCARIO nelle principali piazze finanziarie.
 - Questo protocollo ed il suo inaspettato successo sono alla base del recentissimo Modello di scambio di dati finanziari previsto dall'OCSE.

CHE COSA PREVEDE IL FATCA

- La normativa FATCA prevede che ogni FFI straniera (Banca, Fondo comune di Investimento, Assicurazione, Trust, Hedge Fund, ecc.):
 - Si registri presso l'IRS;
 - Compia una due diligence sui propri clienti;
 - Identifichi tutti i clienti aventi RESIDENZA FISCALE AMERICANA;
 - Fornisca all'IRS tutti le informazioni circa i conti e gli investimenti di tali clienti;
 - Chiuda i conti di clienti che sono «recalcitrant» per un periodo di tempo «irragionevole».

LE FFI NON PARTECIPANTING

- E se una Banca estera o altra FFI si rifiutasse di aderire al Protocollo FATCA?
- Sarebbe considerata una FFI Non Partecipanting (NPFFI) e subirebbe una penalità.
- La penalità è la seguente: I CLIENTI DI QUELLA BANCA SUBISCONO UNA RITENUTA ALLA FONTE DEL 30% OGNI QUAL VOLTA RICEVONO DELLE SOMME DI PROVENIENZA AMERICANA.

ESEMPIO DI RITENUTA 30%

- Il Sig. John Smith è fiscalmente residente negli Stati Uniti e detiene un conto corrente in Svizzera presso una ipotetica «Banca del Ticino».
- Tale «Banca del Ticino» non firma il protocollo con l'IRS e pertanto è da considerarsi come FFI-NON PARTECIPANTING ai sensi del FATCA.
- John Smith ha investito le somme detenute presso la «Banca del Ticino» in azioni di una società americana, la «Delta Inc.».

ESEMPIO DI RITENUTA 30%

- La «Delta Inc.» delibera un certo utile e dà ordine alla propria Banca (americana) di pagare i dividendi al Sig. John Smith.
- La Banca americana vede che deve pagare i dividendi presso la «Banca del Ticino» che è una banca estera (Foreign Institution) e nota che tale Banca è NPFFI, cioè non aderisce al FACTA.
- La Banca Americana deve rispettare la legge americana e trattiene il 30% dei dividendi a titolo di ritenuta alla fonte che versa all'IRS quale penalità nei confronti della «Banca del Ticino».

PROCEDURA

- La procedura, pertanto, è la seguente:
- Una Banca USA deve fare una rimessa estera NON INERENTE AD ATTIVITÀ DI IMPRESA e concernente dei redditi di fonte USA (Interessi, Dividendi, Cedolini Paga, ecc.).
- L'Istituto Finanziario Estero (FFI) a cui deve bonificare la somma ha accettato le norme del FATCA? È pertanto disposto a fornire all'IRS i dati di tutti i suoi clienti americani?

IL CLIENTE «RECALCITRANT»

- SE LA RISPOSTA È NO: l'Istituto Finanziario Estero è un NPFFI e la Banca USA è obbligata ad applicare una ritenuta del 30%, che versa all'Erario Americano.
- SE LA RISPOSTA È SI: l'Istituto Finanziario Estero è una PFFI. A questo punto:
 - Se il Cliente destinatario della somma ha fornito i suoi dati ed il suo consenso alla Banca Estera «Partecipating», la somma è pagata per intero.
 - Se il Cliente NON dà il suo assenso alla Banca Estera, allora risulta un Cliente «RECALCITRANT» e subisce la ritenuta del 30%.

EFFETTI DEL FATCA

- Il FATCA ha avuto un effetto dirompente dato che ha posto tutti gli Istituti Finanziari con le spalle al muro:
 - O accettano le norme FATCA.
 - Oppure si trovano nella condizione di non poter più trattare TITOLI e REDDITI di fonte USA, pena l'applicazione della ritenuta del 30%.
- L'idea di perdere e NON poter trattare il mercato finanziario USA è di fatto inaccettabile per qualsiasi Banca, Fondo Comune, Hedge Fund, ecc.

EFFETTI DEL FATCA

- Vediamo il caso del nostro Sig. John Smith:
 - A) Se le somme da lui detenute in Svizzera non sono dichiarate al Fisco Americano, allora lui può accettare la ritenuta come «prezzo» della sua evasione e rimane Cliente della «Banca del Ticino».
 - B) Se però le somme detenute all'estero sono regolarmente dichiarate, di certo la ritenuta del 30% è per lui inaccettabile.
 - C) In questo caso John Smith lascia subito la «Banca del Ticino» per una Banca che accetti il FATCA e non gli faccia perdere il 30% del rendimento.

EFFETTI DEL FATCA

- Nessun Cliente onesto rimane in una NPFFI: questo comporta per le Banche il notevole problema commerciale che la qualifica di NPFFI è ora una sorta di patente di «protettore degli evasori».
- La svolta del FATCA è che la questione del Segreto Bancario è passata dal livello STATO CONTRO STATO al livello di BANCA CONTRO BANCA.
- Ora è la Banca che non ha più convenienza economica ad avere il segreto bancario, dato che si isolerebbe dal mercato finanziario globale.

MODALITÀ APPLICATIVE

- Ci sono due modalità applicative del FATCA:
 - Il singolo Istituto Finanziario sigla un accordo con l'IRS e diventa «Participating».
 - Si firma un Accordo tra gli USA ed il Paese Estero, il quale poi impone per legge a tutti i suoi FFI di applicare la norma FATCA.
 - Questi Accordi bilaterali tra Stati sono stati definiti IGA (Intergovernmental Agreement).

GLI ACCORDI IGA (1 E 2)

- L'ITALIA è uno dei Paesi che ha concluso un accordo IGA con gli USA (10 Gennaio 2014).
- Per un Paese è preferibile firmare un accordo IGA piuttosto che lasciare che un suo Istituto Finanziario se la veda con l'IRS. Infatti, con la Firma di IGA:
 - La ritenuta del 30% non è applicata;
 - Le Banche non devono più chiudere il conto del cliente «recalcitrant»;
 - Le Banche devono fornire i dati dei «recalcitrant» per aggregati.

PAESI FIRMATARI - IGA 1

- Australia, Belgio, Canada, Cayman, Costa Rica, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Guernsey, Ungheria, Honduras, Irlanda, Italia, Jamaica, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, LUSSEMBURGO, Malta, Mauritius, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Sud Africa, Spagna, Slovenia, Svezia, Regno Unito.

PAESI IN VIA DI FIRMA - IGA 1

- Algeria, Anguilla, Antigua e Barbuda, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Capo verde, Cina, Colombia, Croazia, Curacao, Cipro, Repubblica Dominicana, Dominica, Georgia, Groenlandia, Grenada, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Kosovo, Kuwait, Malesia, Montenegro, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, Grenada, Arabia Saudita, Serbia, Seychelles, SINGAPORE, Slovacchia, Sud Corea, Tailandia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan.

PAESI FIRMATARI - IGA 2

- AUSTRIA, Bermuda, Cile, Giappone, SVIZZERA.

PAESI IN VIA DI FIRMA - IGA 2

- Armenia, [Hong Kong](#), Iraq, Nicaragua, Moldavia, Paraguay, [San Marino](#), Taiwan.

LA MAPPATURA FINANZIARIA

- Con il FATCA, l'IRS si pone l'obiettivo di fare una vera e propria MAPPATURA GLOBALE DEGLI ENTI FINANZIARI che è gestita da un unico database informatico.
- Le informazioni, a regime, saranno consultabili da tutti gli Stati firmatari di IGA 1.
- CIÒ SIGNIFICA CHE UN PAESE FIRMATARIO DI IGA 1 PUÒ ACCEDERE ALLA BANCA DATI PER AVERE INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI FINANZIARI DEI PROPRI RESIDENTI FISCALI.

INCLUSIONI E DESCLUSIONI

- Rientrano nel FATCA i trasferimenti aventi provenienza americana quali:
 - Interessi, dividendi, canoni, salari, compensi, ecc.; questi sono i cosiddetti FDAP: Fixed Determinable Annual Periodical Payments.
 - Corrispettivi lordi da vendita di asset americani.
 - Flussi connessi ad assets americani (Passthru Payments).

INCLUSIONI EDESCLUZIONI

- NON sono oggetto di Reporting le posizioni di clienti aventi patrimonio inferiore a 50.000 \$.
- Sono oggetto di reporting approfondito i clienti «High Value» cioè quelli con patrimonio superiore ad 1.000.000 di dollari.

STATO DELLA NORMATIVA

- A livello normativo lo stato dell'arte è il seguente:
 - L'accordo IGA tra Italia e USA è già stato firmato.
 - Questo accordo deve essere RATIFICATO CON APPOSITA LEGGE, che attualmente non c'è ancora, nonostante alcuni obblighi siano già scaduti....
 - È già stato predisposto un Decreto di Attuazione della Legge di ratifica (con annessa Relazione) che però, mancando la legge, non è stato promulgato.

TEMPISTICA DEL FATCA

- **GEN 2014** **Firma Accordo IGA tra ITALIA e USA.**
- **GIU 2014** **Analisi Clienti «High Value».**
- **SET 2014** **Avvio Reporting limitato.**
- **GEN 2015** **Avvio Ritenuta del 30%.**
- **MAR 2016** **Reporting aggiuntivo.**
- **GEN 2017** **Reporting completo.**

LA (DEFUNTA) RITENUTA DEL 20% SUI BONIFICI ESTERI

- È stato proprio a seguito del FATCA che è stata cassata la Ritenuta in ingresso sui fondi esteri.
- L'obbligo, posto sulle Banche, prevedeva che fosse applicata una ritenuta del 20% sui bonifici in entrata dall'estero qualora non fosse provata dal beneficiario (!) la natura non reddituale delle somme stesse.
- L'impianto FATCA rende superate queste modalità operative di stampo medievale e che sono ingestibili dal contribuente.

IL MODELLO OCSE

- Sulla base dell'inatteso successo del FATCA, anche l'OCSE si è mossa per un'azione di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.
- Domani e dopodomani al G20 che si terrà in Australia ci sarà la definitiva approvazione del GLOBAL STANDARD.
- Il GLOBAL STANDARD è un nuovo modello che prevede la condivisione automatica una volta all'anno di tutti i dati finanziari relativi alle attività detenute dai contribuenti dei Paesi aderenti.

IL GLOBAL STANDARD

- Il Global Standard prevede che tutte le Istituzioni Finanziarie dei Paesi aderenti avranno l'obbligo di comunicare ad un database centrale i seguenti dati dei clienti:
 - Dati anagrafici e Tax Identification Number;
 - Residenza Fiscale;
 - Saldo del conto corrente;
 - Valore degli interessi e dividendi percepiti;
 - Reddito generato da prodotti assicurativi;
 - Vendita di asset finanziari;
 - Altre fonti di reddito finanziarie.

IL GLOBAL STANDARD

- Il Global Standard si compone di due parti:
 - Il CAA Competent Authority Agreement.
 - Il CRS Common Reporting e Due Diligence Standard.
 - Il CAA contiene regole per la condivisione delle informazioni tra le autorità fiscali in tema di privacy e non necessita di approvazione da parte dei Governi.
 - Il CRS contiene le regole che le Istituzioni Finanziarie devono seguire per fare la due diligence ai loro clienti e completare il Report da trasmettere.
 - L'approvazione da parte del G20 (che è certa) lo renderà vincolante per i Paesi ad oggi aderenti: deve però essere recepito con legge interna.

ADERENTI AL MODELLO OCSE

- Al Global Standard hanno già aderito 65 Paesi, tra i quali segnaliamo:
 - AUSTRIA
 - SINGAPORE
 - SVIZZERA
 - SAN MARINO
 - LUSSEMBURGO
 - LIECHTENSTEIN

TEMPISTICA DEL CRS

- A partire dal 1 Gennaio 2016 tutti i clienti dovranno fornire all'Istituzione Finanziaria un'autocertificazione che ne stabilisca la RESIDENZA FISCALE.
- ATTENZIONE A TALE AUTOCERTIFICAZIONE: DEVE ESSERE UGUALE A QUANTO STATUITO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI!
- Il primo Reporting prevede che siano raccolti i dati tutti i dati al 31 DICEMBRE 2015 relativi a conti già esistenti.
- A SETTEMBRE 2017 CI SARÀ LA PRIMA COMUNICAZIONE DEI REPORT COMPLETI.

DIFFERENZE TRA CRS E FATCA

- FATCA prevede una ritenuta punitiva che CRS non prevede: si può pensare che, senza penalità, un Paese potrebbe non aderire al Global Standard: ma, in ogni caso, i suoi dati finanziari sarebbero su FATCA e dunque tanto vale. La ritenuta FATCA ha «forzato» anche l'adesione al Global Standard dell'OCSE.
- FATCA prevede una soglia minima di \$ 50.000, che CRS non prevede. Per CRS si passa al setaccio tutto.
- Nel FATCA il soggetto può essere «recalcitrant» e non fornire i dati all'IRS. Nel CRS non c'è questa opzione.

HOLDING E FATCA

- LE HOLDING RIENTRANO NEL FATCA?
- Sì a due condizioni:
 - A) Siano delle «Investment Entity»;
 - B) Il reddito lordo da attività di Investment Entity > 50% del Reddito lordo medio del triennio precedente.
- Definizione di «Investment Entity» data nel Decreto e nella Relazione: AMBIGUA.

HOLDING E FATCA

- **Definizione originaria USA:**
- “The holding company must either be part of an expanded affiliated group **that includes** a depository Institution, custodial institution, insurance company or an investment entity (classified as such because it is a professionally managed entity primarily engaged in investing, reinvesting or trading in financial assets...); **or be formed in connection with ... an investment vehicle** established with an investment strategy of investing, reinvesting or trading in financial assets.”
- Per chi rientra: **Entro il 30/11/2014 si deve registrare all’IRS.**

TRUST E FATCA

- I TRUST RIENTRANO NEL FATCA?
- Sì a due condizioni:
 - A) Il TRUST sia una «Financial Institution»;
 - B) Il TRUST o il TRUSTEE siano residenti in Italia.
- Definizione di «Financial Institution» data nel Decreto e nella Relazione: AMBIGUA.

TRUST E FATCA

- **Definizione originaria USA:**
- “An investment entity can fall under three different categories: entities that are in the investment or portfolio management business for customers, investment vehicles or entities that are professionally managed by other FFIs or investment vehicles established to invest in financial assets. **Generally, small trusts or similar types of entities that are not professionally managed will not fall under this definition** and instead be classified as a NFFE”
- Per chi rientra: **Entro il 30/11/2014 si deve registrare all’IRS.**

HOLDING, TRUST E CRS

- LE HOLDING ED I TRUST RIENTRANO NEL CRS?
- I TRUST SONO SPECIFICAMENTE INDICATI, MA ATTUALMENTE NON SONO CHIARI I LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CRS.

PROBLEMATICHE EMERGENTI

- A livello Italiano sono a rischio per il futuro:
- I SOGGETTI CHE HANNO FONDI E TITOLI ALL'ESTERO NON DICHIARATI IN RW: se il Paese dove si detengono i fondi aderisce al FATCA o al Global Standard è solo questione di tempo.
- I rischi sono:
 - SANZIONE per mancata compilazione RW.
 - ACCERTAMENTO COMPLESSIVO.

PROBLEMATICHE EMERGENTI

- A livello Italiano sono a rischio per il futuro:
 - I soggetti che hanno redditi in più Paesi e non adottano il principio della World-wide-taxation.
 - Esempio: Mario Rossi ha redditi in Italia e Lussemburgo. Fa le Dichiarazioni dei Redditi nei due Paesi indicando in ognuno di essi:
 - Che è residente fiscalmente in quel Paese.
 - Che ha redditi solo in quel Paese.
 - A regime, ci sarà un database che indicherà per ogni Banca che lui utilizza nei vari Paesi:
 - La residenza fiscale da lui dichiarata.
 - Le movimentazioni nei vari Paesi.

PROBLEMATICHE EMERGENTI

- Questi meccanismi di interscambio di dati finanziari verosimilmente modificheranno anche le modalità di accertamento della residenza fiscale, basti pensare alla facilità in futuro di controllare:
 - I flussi di pagamento connessi con le esigenze della vita quotidiana;
 - Le spese tramite carte di credito.

AZIONI CONVERGENTI

- Direttive Multilaterali UE, Direttiva Risparmio UE, Monitoraggio Fiscale UE.
- 70 accordi bilaterali per lo scambio d'informazioni su richiesta.
- 7 accordi bilaterali TIEA (Tax Information Exchange Agreement) firmati con «paradisi fiscali».
- Protocollo FATCA.
- Global Standard OCSE.

Non è un caso che in questi mesi in molti Paesi (USA, Germania, ecc.) si siano sviluppate delle «opportunità» di VOLONTARY DISCLOSURE: è una sorta di ultimo appello.

EVOLUZIONE NORMATIVA

C'È DA ASPETTARSI PER IL FUTURO UN
ULTERIORE E FORTE SVILUPPO DELLA
NORMATIVA ANTI-EVASIONE IN CHIAVE
INTERNAZIONALE.